

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;
- VISTO** il Decreto MiTE n. 0000117 del 30.06.2022 di autorizzazione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* (Vespa Samurai) quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) in Regione Toscana per il triennio 2022-2024";

VISTA la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica con nota prot. 4203 del 12 gennaio 2023, contenente: la richiesta di Regione Toscana di autorizzazione per nuovo sito di rilascio in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, art. 12, comma 4; il Piano Operativo e cronoprogramma 2023 per la Regione Toscana, come previsto dal Programma nazionale di lotta biologica per il controllo di *Halyomorpha halys*; il report di monitoraggio 2022 ai sensi del citato DM MITE n. 0000117 del 30.06.2022;

CONSIDERATO che la documentazione inviata è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;

CONSIDERATO che la documentazione fornita, seppure lacunosa, riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;

VISTO l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTO il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* (Vespa Samurai) quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) in Regione Toscana per il triennio 2022-2024" proposto dall'ISPRA, sentita la RR TEM 25-2;

RITENUTO di adottare il predetto documento;

PRESO ATTO dell'astensione dell'ARPA Piemonte

DELIBERA

1. di approvare il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* (Vespa Samurai) quale Agente di Controllo Biologico del fitofago



Halyomorpha halys (Cimice asiatica) in Regione Toscana per il triennio 2022-2024”, che è parte integrante della presente delibera;

2. di ritenere necessario che la relazione delle attività prevista entro dicembre 2023, riporti in modo esaustivo tutti i dati richiesti;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta